

N. 2141

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAVAGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1997

Equiparazione tra docenza universitaria e dirigenza ospedaliera

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, le figure giuridiche della docenza universitaria rispondono a finalità proprie della didattica e della ricerca, e peraltro la coesistenza nell'università di finalità aggiuntive, e comunque inscindibili, come l'attività di assistenza medico-ospedaliera, ha reso necessario l'intervento del legislatore per dettare norme di equiparazione giuridica ed economica fra tali figure e i dirigenti ospedalieri.

Tra esse giova ricordare l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; disposizioni, peraltro, dimostrate insufficienti a rendere del tutto omogenee le categorie universitarie (professore ordinario, professore associato, ricercatore ed equiparati) alle due figure ospedaliere ex articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (dirigenti di secondo e di primo livello).

A ciò si aggiunga che poichè l'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è stato applicato annoverando nel trattamento complessivo pensionabile anche l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, i professori e i ricercatori a tempo pieno, cioè quelli maggiormente impegnati nell'attività universitaria, stanno subendo danni economici pesanti mediante la richiesta di ripetizione di emolumenti liquidati. In relazione a tale situazione, il Consiglio di Stato, con il parere n. 233 del 1° marzo 1995, ha invitato il

Governo ad intervenire in materia. Aggiungasi che nel recente contratto per il personale ospedaliero (Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1996), viene correttamente rilevata, nella dichiarazione a verbale n. 9, la necessità di un «tempestivo intervento del Governo rivolto a definire l'equipollenza tra i due livelli della dirigenza medica del comparto sanità...».

Il presente disegno di legge è volto a dettare le norme che rendano possibile l'equiparazione tra le figure dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari e la dirigenza ospedaliera, nonchè a mettere fine al contenzioso relativo all'applicazione dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

L'articolo 1, in considerazione del fatto che nell'ordinamento universitario esistono due ruoli (professori di ruolo, articolato in due fasce; ricercatori), equipara giuridicamente i professori ed i ricercatori, rispettivamente, ai dirigenti di secondo livello ed ai dirigenti di primo livello.

L'articolo 2 detta le norme per la determinazione dei criteri economico-funzionali che consentono all'amministrazione delle aziende universitarie di regolare i rapporti all'interno dell'azienda.

L'articolo 3 detta norme transitorie per il calcolo delle indennità ex articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 sino al 31 dicembre 1997.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Equiparazione delle figure universitarie a quelle ospedaliere)

1. I professori universitari di ruolo sono equiparati ai dirigenti ospedalieri di secondo livello di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del relativo ruolo ad esaurimento sono equiparati ai dirigenti ospedalieri di primo livello.

2. Il servizio prestato dai professori associati in funzione apicale è valutabile nei concorsi ospedalieri come svolto nel primo livello dirigenziale solo se gli stessi sono in possesso dell'idoneità specifica.

Art. 2.

(Criteri per l'applicazione delle equivalenze funzionali)

1. L'attività dei professori, dei ricercatori e degli assistenti nelle aziende universitarie od ospedaliere viene regolata in base ad accordi tra il Rettore dell'Università e il Direttore generale dell'Azienda. L'accordo stabilisce la durata giornaliera dell'attività, determina i doveri professionali ed il corrispettivo economico relativo agli impegni eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dalle norme sull'università.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. Le indennità di equiparazione, di cui all'articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono ricalcolate, sino al 31 dicembre 1997, con-

teggiando come extrastipendiale l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel solo caso di mancata corresponsione dell'incentivazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.